

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2972-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**DRAGHI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**CARTABIA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(**SPERANZA**)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(**PATUANELLI**)

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza alimentare

Presentato il 24 marzo 2021

(Relatori: **CONTE**, per la II Commissione;
RUGGIERO, per la XII Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2972 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 3 commi, appare coerente con la finalità indicata nel preambolo, cioè quella di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta dal decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

in termini generali, si deve però segnalare che il decreto-legge si inserisce in una preoccupante tendenza ad un ricorso sempre più frequente alla decretazione d'urgenza; merita segnalare che nei primi tre anni della XVIII Legislatura le leggi di conversione dei decreti-legge occupano il 35 per cento del numero di leggi complessivo mentre nel primo triennio della passata Legislatura il dato è stato del 30 per cento; in termini di numero di parole, nei primi tre anni della XVIII Legislatura, le leggi di conversione occupano il 67% del numero di parole complessivo; si tratta di un fenomeno accentuatosi nell'ultimo anno, se si considera che nel confronto tra i primi due anni della XVIII e della XVII Legislatura il valore della Legislatura in corso era più basso (34% rispetto al 39% della passata Legislatura);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 fa salve dall'abrogazione del regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 327 del 1980 le disposizioni di esecuzione « degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 » della legge n. 283 del 1962 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; al riguardo, si osserva che tale formulazione non consente di individuare con precisione – o quanto meno con immediatezza – quali siano le disposizioni del citato regolamento (che consta di 79 articoli e quattro allegati) destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate, risultato perseguibile invece con l'indicazione diretta degli articoli del regolamento;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa né dall'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera c).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come il decreto-legge sia stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, e che a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;

ricordato, in proposito, che l'articolo 18, comma 1, lettera b), del richiamato decreto legislativo n. 27 del 2021, disponeva l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni – ovvero gli articoli 7, 10 e 22 – e che con il decreto-legge in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie;

rilevato infatti come, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, lettera a), modifichi la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottraendo all'abrogazione anche le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962, nonché gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283;

rilevato inoltre come, per finalità di coordinamento normativo, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame intervenga sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, prevedendo che è « fatta salva l'applicazione

delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 » della legge n. 283 del 1962;

considerato che alla legge n. 283 del 1962 – e quindi ai testé richiamati articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 della medesima legge - è stata data esecuzione con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, che consta di 79 articoli e 4 allegati;

preso atto delle modifiche intervenute in sede referente, in ragione delle quali sono stati inseriti nel decreto-legge gli articoli 01 e 01-*bis* – che intervengono sulla disciplina della contropertizia e della controversia prevista agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021 – nonché l'articolo 1-*bis*, che interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di modificare la disciplina della diffida nel settore agroalimentare;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rilevando altresì, per quanto riguarda le disposizioni sui controlli, le materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con precisione quali siano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al DPR n. 327 del 1980, destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge, di conversione in legge del decreto-legge n. 42 del 2021, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

premesso che il provvedimento in oggetto non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario;

considerato tuttavia che si potrebbe valutare l'opportunità, sotto il profilo formale, di sostituire la rubrica dell'articolo 2 in modo che la stessa risulti conforme al contenuto del medesimo articolo, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia sostituita la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: « Clausola di invarianza finanziaria ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

- il decreto-legge in esame, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare, interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che aveva abrogato, con effetto dal 26 marzo 2021, tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;

- come espressamente enunciato nel preambolo del decreto-legge, scopo del provvedimento è quello di « evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori »;

- in particolare, il provvedimento, attraverso l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, reintroduce nell'ordinamento tutte le fattispecie sanzionatorie, sia di carattere contrav-

venzionale che di illecito amministrativo, di cui il richiamato articolo 18 aveva previsto l'abrogazione;

rilevato che:

- nel perimetro di intervento del decreto-legge, nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita anche la revisione dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare, come disciplinato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

- tale istituto, per effetto delle disposizioni introdotte dall'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, era stato oggetto di una serie di modifiche, che, di fatto, lo avevano reso inefficace, circoscrivendo sensibilmente il potere degli organi di controllo di effettuare le contestazioni in caso di violazione della normativa di settore;

- è stata, pertanto, sostanzialmente ripristinata l'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando unicamente il termine, da venti a trenta giorni, concesso al trasgressore per l'adempimento delle prescrizioni violate e escludendo espressamente l'applicazione della relativa disciplina ai prodotti non conformi già immessi in commercio, sia pure in parte;

- è stato, inoltre, modificato, nel corso dell'esame in sede referente, anche il comma 4 del medesimo articolo 1, consentendo, anche in riferimento alle violazioni in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta ad altra sanzione, il pagamento nella misura ridotta del trenta per cento, ove lo stesso sia già consentito in forma ridotta e sia effettuato nei cinque giorni dalla notifica o contestazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

premesso che:

il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori; a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;

il provvedimento appare riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. – (Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27) – 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;
- b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

Art. 1-ter. – (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”;

- b) al comma 4, primo periodo, le parole: “della sola sanzione” sono sostituite dalle seguenti: “della sanzione” ».

All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

Articolo 1.

(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole « di cui agli articoli 7, 10 e 22 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 »;

b) alla lettera *c)*, le parole « fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 »;

c) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ».

Articolo 1.

(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

Identico.

Articolo 1-*bis*.

(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

b) la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

Articolo 1-*ter*.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « della sola sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « della sanzione ».

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

SPERANZA, *Ministro della salute*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0138760